

Domanda per l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari

Alla Commissione Comunale
Per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari di
BERRA

_ I _ sottoscritt _____

nat_ in _____ il _____

residente in _____ di professione _____

essendo in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 (1) della legge 10 aprile 1951, n. 287, come
dall'art. 10
modificata dalle leggi 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441,

CHIEDE

di essere iscritt_ nell'elenco comunale dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (1). Dichiara
Corte d'Assise d'Appello
a tal fine che il titolo finale di scuola media inferiore (1) del quale è in possesso, di cui allega copia,
superiore
è stato conseguito presso _____ .

Dichiara altresì che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità con l'ufficio
di Giudice Popolare, previste dall'art. 12 della legge succitata.

_____, li _____

FIRMA

=====

COMUNE DI BERRA

ESTRATTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE

Accertato che nei confronti del__ richiedente non sussistono (1) tutte le prescritte condizioni per
sussistono

l'iscrizione negli elenchi comunali (2) _____

_____ decide

di accogliere favorevolmente la domanda e di procedere all'iscrizione del__ richiedente
respingere non procedere

nell'elenco comunale dei Giudici Popolari di Corte d'Assise , Verb. n. ____ del _____
Corte d'Assise d'appello

Berra, li _____

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(1) Cancellare La Voce Che Non Interessa
(2) indicare gli eventuali impedimenti per l'iscrizione

Requisiti dei Giudici Popolari delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello (legge 10 aprile 1951, 287)

Art. 9 Corti d'Assise I giudici popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici b) buona condotta morale c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.	Art. 10 Corti d'Assise d'Appello I giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi titolo.	Art. 12 Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio d) i ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione
---	--	---